



OGGI 16/07/2010 SI È TENUTA LA  
CAMERA DI CONSIGLIO TAR PALERMO  
CONTRO IL RICORSO DA PARTE DEGLI  
AMBIENTALISTI.

ECCO LE MEMORIE DIFENSIVE DEI  
NOSTRI AVVOCATI ANASTASI, GAZZÉ,  
PERGOLIZZI, LINO:

Palermo, li 16-07-2010 (ore 16,00 p.m.)

([www.sicilianacaccia.it](http://www.sicilianacaccia.it))

*Venatoria Sicula*

*L'informazione corretta sulla Caccia*

(292/10)

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA SICILIA**

**PALERMO**

**INTERVENTO AD OPPONENDUM**

**PER RESISTERE AL RICORSO N. 1180/2010 – SEZ. I**

della **Federazione Caccia Regno delle due Sicilie** (P.IVA 92038760852), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Francesco Mistretta, nato a Mussomeli il 19/7/1946, con sede a Palermo, in Via Principe di Paternò 16, elettivamente domiciliato a Palermo in questo Viale della Libertà 171, presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Gazzè (CF GZZLSN66D62G273H) e Maurizio Lino (CF LNMZRZ67R15G273U), che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per mandato a margine del presente atto

**CONTRO**

- l'**Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Corrado V.Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta;
- l'**Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Corrado V.Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta

**E NEI CONFRONTI**

- della **Presidenza della Regione Siciliana**, in persona del Presidente *pro tempore*;
- dell'**Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- dell'**Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Servizio 6, Protezione Patrimonio Naturale**, in persona dell'Assessore *pro tempore*;
- della **Arci Caccia – Comitato Federativo Siciliano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

\*\*\*\*\*

A) Con l'atto introduttivo del giudizio, oggetto dell'odierno intervento, le associazioni ricorrenti chiedono "l'annullamento previa sospensiva:

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati A e B.....), avente ad oggetto regolamentazione dell'attività venatoria del territorio della regione – Annata 2010/2011, pubblicato in G.U.R.S. n. 27 dell'11 giugno 2010, nelle parti in cui a) il suddetto calendario venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000; b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000.....; c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 – comma 6 e 21 – comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011; d) non prevede il divieto di caccia nei Siti natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010; e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS....; f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità del provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 3371997, h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari....nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato regionale territorio ed Ambiente;

3) del piano regionale faunistico venatorio 2006/2011.....;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.... “.

B) Con il presente atto la **Federazione Caccia Regno delle due Sicilie**, avendo interesse alla **conservazione degli atti impugnati**, interviene nel presente giudizio, per resistere al **ricorso introduttivo**.

Detto ricorso è inammissibile ed infondato, e non merita accoglimento per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I

#### In ordine all'inammissibilità del ricorso.

A) Deve in primo luogo rilevarsi come il ricorso cui si resiste è inammissibile per **carezza di legittimazione processuale** in capo alle associazioni ricorrenti.

Il ricorso, infatti, non è stato proposto da Legambiente nella sua connotazione di “*associazione di protezione ambientale a carattere nazionale*”, bensì dal Comitato Regionale Siciliano ONLUS dell'Associazione medesima, rappresentato in quanto tale dal Presidente del Comitato stesso e non già dal Presidente nazionale (cfr., in tal senso, TAR Veneto, Sez. III, n. 3591/06). Analoga considerazione, può essere svolta per la Associazione Mediterranea per la Natura, con sede a Messina.

Sul punto la giurisprudenza, anche recentemente, ha ribadito che “*la speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere innanzi alla giurisdizione amministrativa riconosciuta dall'art. 18 della L. 349 del 1986, riguarda in via esclusiva l'associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta, e non già le sue articolazioni territoriali con la conseguenza che queste ultime non possono reputarsi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di atti amministrativi ad efficacia territorialmente limitata*” (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/06, sez. IV, n. 3878/2001, nonché Tar Veneto n. 3170/04, citata in precedenza e Tar Toscana, sez. III, 11/8/2004, n. 3180).

Tale indirizzo è stato da ultimo fatto proprio da **codesto Ecc.mo Tribunale** il quale – con **sentenza n. 1633 del 19/10/2009 – sez. I**, si è espresso nel senso che segue: “*le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, che ripetono il loro titolo legittimante da quello conferito all'Associazione nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per l'impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta. A tale conclusione si è giunti in considerazione della circostanza che il carattere nazionale (o, comunque,*

ultraregionale) dell'Associazione costituisce, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. **Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex lege, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti.** Irrilevanti appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo relativamente all'Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della titolarità della situazione legittimante (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; 3 ottobre 2007, n. 5111; IV, 14 aprile 2006, n. 2151; V, 17 luglio 2004, n. 5136; IV, 11 luglio 2001, n. 3878; TAR Liguria, II, 17 marzo 2009, n. 323; TAR Lombardia Milano, IV, 15 dicembre 2008, n. 5786)” (cfr. **Tar Palermo, Sez. I, n. 1633/2009**).

B) Indipendentemente dalle superiori considerazioni, deve rilevarsi come l'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.), è in ogni caso priva di qualsivoglia legittimazione processuale, in considerazione **dell'avvenuta revoca del riconoscimento di associazione ambientalista, disposta con D.A. del 21/3/2008 in G.U.R.S. n. 27 dell'11/6/2010** (cfr. doc. n. 2).

## **H**

**Il ricorso è in ogni caso infondato, oltre che parzialmente inammissibile sotto altro profilo.**

A) Con la **lettera a)** del **primo motivo**, nonché con il **terzo motivo del ricorso**, parte avversa asserisce l'illegittimità del D.A. impugnato “per non avere l'Amministrazione Regionale provveduto a sottoporre a Valutazione di incidenza (ex artt. 5 e 6 DPR 357/1997-DPR 120/2003) il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011...”.

Detta censura è inficiata da inammissibilità oltre che palesemente strumentale ed infondata.

**Infatti, ogni censura avverso il suddetto Piano Regionale Faunistico Venatorio è ormai tardiva e come tale inammissibile.**

Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, non sarà inutile in questa sede rilevare come - essendo la direttiva sopra richiamata stata recepita, con modifiche ed integrazioni, con il D.lgs 16/1/2008 n. 4, entrato in vigore il 13/2/2008 - al momento dell'approvazione del piano

faunistico venatorio 2006/2011 la medesima non rivestiva di certo carattere di obbligatorietà, in quanto **all'epoca non ancora recepita**.

Semmai di tale direttiva comunitaria, e dunque delle preventive valutazioni *de quibus*, dovrà tenersi conto in sede di redazione del prossimo piano faunistico venatorio.

Peraltro, ad ulteriore conferma dell'infondatezza del predetto motivo di ricorso sarà sufficiente in questa sede richiamare quanto già argomentato sul punto da codesto Ecc.mo Tribunale il quale si è già espresso - in occasione di impugnazioni di precedenti calendari venatori - nel senso che segue: *“La....censura, con la quale si deduce l'illegittimità del piano regionale faunistico venatorio per la mancanza della V.I. (valutazione d'incidenza) e della V.A.S. (valutazione ambientale strategica) è in parte inammissibile considerata la natura provvisoria dello stesso piano, come per altro già evidenziato anche di recente da questa Sezione con sentenza n.1633/09 intervenuta nelle more della pubblicazione della presente sentenza. Per la restante parte, relativa alla mancata sottoposizione dello stesso Calendario venatorio 2008/2009 alla V.I. e alla V.A.S., è infondata considerata la natura meramente applicativa del medesimo calendario”* (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. I, n. 3481/2010).

**B)** Con la **lettera b) del primo motivo** di ricorso le associazioni ambientaliste asseriscono genericamente che il calendario venatorio per cui è causa non conterrebbe le misure di conservazione “fissate...dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010”.

Innanzitutto non si comprende quale ipotetica refluenza negativa possa avere sulla legittimità del decreto assessoriale di approvazione del calendario venatorio, una semplice nota (prot. n. 22738), di cui controparte, peraltro, ammette di non conoscere compiutamente il contenuto, non avendo la stessa alcuna natura provvedimento ed, in ogni caso, essendo di rango gerarchicamente inferiore alla fonte sovraordinata (rectius D.A.).

Comunque, l'affermazione di parte avversa è priva di fondamento alcuno stante che il calendario venatorio oggetto di impugnazione, ha espressamente recepito le misure di conservazione, uniformandosi alle stesse, previste con il decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni – unica fonte normativa a cui fare riferimento - che ha stabilito i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale (ZPS).

Ad ulteriore comprova della totale infondatezza della tesi delle ricorrenti non sarà, inoltre, inutile prendere in esame il calendario impugnato laddove testualmente si legge “visti i decreti di approvazione dei piani di

gestione per i Siti Natura 2000 siciliani, emessi dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente nel mese di giugno 2009, nei quali viene testualmente citato: **si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 17 ottobre 2007....**" (cfr. provvedimento impugnato).

C) In ordine, poi, alla censura di cui alla **lettera d) del primo motivo** di ricorso secondo cui, a dire delle ricorrenti, il calendario venatorio non avrebbe previsto il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale con provvedimento del 31 marzo 2010, deve rilevarsi come detta circostanza non risponde a verità.

E ciò in quanto il calendario impugnato prevede espressi divieti posti in essere "a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE – Uccelli e 92/43/CEE – Habitat con cui è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate zone di protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione (ZSC), che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure stabilite dagli stati membri".

Per quanto concerne, poi, la mancata osservanza della nota assessoriale, del 31/3/2010, non ci si può che riportare alle considerazioni di cui al punto che precede.

D) Sostiene, inoltre, parte avversa che il calendario venatorio oggetto di gravame non conterrebbe il divieto di caccia nei valichi montani e lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 33 del 1997 (**lettere c) e g) primo motivo di ricorso**).

Anche tale censura non merita accoglimento in quanto, se è vero che le norme sopra richiamate impongono il divieto di caccia sulle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione è anche vero, ciò che le associazioni ricorrenti omettono del tutto ingiustificatamente di considerare, che **tali aree non sono state individuate nel territorio regionale.**

Sarà sufficiente sul punto rilevare come l'Amministrazione Regionale, con il D.A. impugnato, non sottraendosi al dovere di motivare le indicazioni contenute nel C.V., argomenta compiutamente sul punto - rifacendosi alle indicazioni contenute nel Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006-2011 (punto 2.3) – nel senso che segue: "**considerata la situazione orografica** complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, **dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le**

rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono” (cfr. provvedimento impugnato).

Peraltro lo stesso **l'INFS (oggi ISPRA) non ha mai individuato e segnalato rotte di migrazione**, tenendo conto che la predetta normativa vieta la caccia su tutti i valichi montani interessati da rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri degli stessi (cfr. art. 21, comma 3). Rotte di migrazione, peraltro, che non interessano il territorio isolano (cfr. doc. n. 3).

Ed ancora, *ad abundantiam*, l'art. 21, comma 2, della surrichiamata L.R. 33/1997 prevede testualmente che “la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per un'ampiezza di mille metri coassiate al valico”, laddove la locuzione “coassiale” delimita, e meglio specifica, detto divieto.

In altri termini, facendo attraversare da un asse in perpendicolare il rilievo montano (peraltro non esistente e, come tale, non individuato dalle prescrizioni in materia), le aree precluse al prelievo venatorio sono di 500 metri per ciascun lato dell'asse e rispetto ad esso, ben altra cosa, ci sia consentito, rispetto al richiamo effettuato da controparte ad un ipotetico divieto di caccia sulle aree e sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna.

Come è noto **in Sicilia** – contrariamente al territorio tibetano – **i pochi rilievi montani**, i rilievi cioè che superano i 600 metri di altezza (al di sotto dei quali cioè si parla di collina), **fanno tutti parte di parchi e riserve naturali**, (si pensi, ad esempio, al Parco dei Nebrodi, delle Madonie, dell'Etna, etc.) e dunque **sono del tutto preclusi alla caccia, indipendentemente da qualsivoglia tassativo divieto specificamente previsto per i valichi montani**.

Sempre sul punto, poi, l'art. 4, comma 5 della L. 157, come è noto, prevede che “*le regioni e le province autonome provvedono, in attuazione delle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica ..., entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi.... . In caso di inerzia delle Regioni e delle Provincia autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono, con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ed il Ministro dell'Ambiente”*.

L'art 21, comma 2, L. 157/92 prevede che “*se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'art. 1, comma 5, ad istituire zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere*”.

Orbene, nel caso che ci occupa, in assenza di alcuna segnalazione dell'ISPRA, né conseguentemente di controlli sostitutivi da parte dei competenti Ministeri né, ancora, delle procedure di messa in mora di cui al testè citato art. 21, appare chiaro che l'Assessorato non abbia potuto, né può provvedere autonomamente, ad individuare ed aggiornare le rotte di migrazione dell'avifauna e conseguentemente delle zone da sottoporre a protezione.

Quanto precede appare più che sufficiente a smentire le censure di controparte.

E) Censurano ancora le ricorrenti il calendario nella parte in cui ha anticipato al 10 ottobre 2010 la caccia agli uccelli migratori nelle isole Egadi, in contrasto, a dire dei medesimi, con i criteri assunti per le altre ZPS, che prevedono la caccia a far data dal 14 novembre (**lettera e primo motivo del ricorso**).

Tale censura è priva di fondamento se sol si consideri che l'art. 3 dell'allegato A al calendario venatorio oggetto di gravame, prevede che “*nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti è consentita a partire dal 10 ottobre 2010*”; quindi con sensibile ritardo rispetto alla normale apertura della caccia (1 settembre).

F) L'Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e l'Associazione Mediterranea per la Natura, censurano, inoltre, il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia, a loro dire, in “*irragionevole ed immotivata difformità del parere dell'ISPRA prot. n. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei siti natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo del 2010 dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente*” (**lettera f) primo motivo di ricorso**).

Ora - a prescindere dalla infondatezza del richiamo alla nota assessoriale del 31 marzo 2010 la quale, per le ragioni di cui al punto B) che precede, non può prevalere sulle previsioni di un decreto assessoriale - deve sul punto rilevarsi la piena legittimità dell'operato della P.A., **per avere la medesima puntualmente motivato le ragioni per cui ha ritenuto discostarsi dal suddetto parere dell'ISPRA.**

Come è, noto, infatti costante giurisprudenza afferma pacificamente che “*il parere dell'I.N.F.S.*” (oggi I.S.P.R.A.) “*non è notoriamente vincolante e le specifiche argomentazioni per giustificare l'anticipazione della caccia ... attengono chiaramente al merito tecnico amministrativo, insindacabile dal Giudice Amministrativo*”

(tra le tante, cfr. TAR Marche, Ancona, 9 maggio 2002, n. 365), costituendo, all'opposto, per la P.A. un mero onere procedimentale (cfr. Corte Costituzionale n. 248/1995).

Ed ancora, codesto Ecc.mo Tar – proprio con riferimento al prelievo della lepre italiana ed alla beccaccia, in occasione dell'impugnazione del calendario venatorio 2008/2009 - ha avuto modo di soffermarsi sulla natura giuridica del parere espresso dall'ISPRA nel senso che segue: “si osserva che l'art. 7, comma 1, della l.n. 157/1992, qualifica tale istituto come organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le Province, la cui funzione istituzionale non può, quindi, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, **il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può in linea di principio essere anche disatteso dalla Amministrazione regionale, la quale tuttavia è tenuta all'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che la portano – se del caso - a disattendere il parere stesso**” (cfr., Tar Palermo, sez. I, 3481/2010).

Orbene, alla luce del suddetto precedente giurisprudenziale le previsioni *de quibus* del calendario venatorio sono immuni da qualunque vizio con la conseguenza che le argomentazioni dei ricorrenti si palesano sterili, apodittiche, dilatorie.

L'impugnato calendario venatorio 2009/2010, infatti, in relazione sia alla lepre che alla beccaccia, fa esplicito riferimento alle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a disattendere il parere espresso dall'INFS in ordine alle precauzioni e al limite di prelievo.

Invero, per ciò che concerne la **beccaccia** l'impugnato calendario si è espresso come segue: “non si è ritenuto opportuno anticipare la chiusura del prelievo venatorio al 31 dicembre perché il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone boscate, per buona parte interdette all'attività venatoria in quanto aree parco, riserve e zone demaniali, pertanto la pressione venatoria non raggiunge mai livelli elevati e pericolosi per la consistenza numerica della specie, per la quale esiste già una limitazione del numero dei capi abbattibili”.

Per ciò che ancora concerne l'anticipazione del prelievo venatorio della **lepre**, la P.A. motiva nel senso di consentire detta anticipazione “con le limitazioni previste in quanto dai dati in possesso (Lo Valvo M., 2007) lo status della popolazione regionale risulta soddisfacente. Inoltre l'amministrazione ha già avviato alcuni progetti mirati alla conoscenza della biologia

riproduttiva della specie ed alcuni mirati al censimento in aree campione e i risultati, ancora in fase di elaborazione, sembrano confortanti. Sono state, comunque precluse alcune zone della provincia di Catania e Siracusa”.

**G) Le ricorrenti impugnano, poi, il più volte citato D.A. n. 493 del 4/6/2010 nella parte in cui consente la caccia agli ungulati nelle ZPS (**lettera h) primo motivo di ricorso**).**

A dire di controparte tale previsione si porrebbe in contrasto “al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre”.

Detta censura non merita accoglimento. La semplice lettura del D.A. impugnato evidenzia, infatti, come la suddetta deroga - lungi dal concretare gli estremi della illegittimità - appare pienamente **conforme alla previsione**, contenuta nell’art. 3 del medesimo D.A., secondo cui “Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, **si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007** e successive modifiche ed integrazioni”, **il quale, all’art. 5**, nel prevedere criteri uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS, delega le Regioni a porre in essere **tutta una serie di divieti tra i quali, al punto b), quello della “effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati”** (sic!).

**E) Né di maggior pregio è, in ultimo, il 2° motivo di ricorso** diretto a censurare l’operato della P.A. per avere la stessa consentito “la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente”.

Innanzitutto, non si comprende, né le associazioni ricorrenti ci illuminano sul punto, quale ipotetica refluenza negativa possa avere sulla legittimità del decreto assessoriale di approvazione del calendario venatorio, la nota prot. n. 22738 del 31 marzo 2010 per le motivazioni di cui al punto B) che precede.

Invero, la previsione del prelievo venatorio dopo il 14 novembre nelle zone in argomento è stata oggetto di ampia ed approfondita valutazione della P.A. controinteressata la quale, con il D.A. integrativo n. 554 del 15/6/2010, ha realizzato quella specifica tutela ambientale che parte avversa ritiene inspiegabilmente essere stata omessa.

Infatti il semplice dato testuale del predetto decreto rileva la felice *electio* effettuata dal competente assessorato il quale – compiuti gli approfondimenti sui più recenti dati scientifici - ha preso atto “dell’importanza dei Pantani della Sicilia sud orientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, ai fini della salvaguardia della fauna migratoria e di alcune specie di interesse comunitario...”, nonché ha tenuto conto dell’ulteriore circostanza che “con il progredire della stagione autunnale il flusso migratorio diviene sempre meno consistente e che pertanto

l'eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il 14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile".

### III

#### In ordine all'istanza di sospensione delle associazioni ricorrenti.

Per le argomentazioni che precedono è all'evidenza insussistente il prescritto fumus.

**Difetta, inoltre, del tutto il danno grave ed irreparabile** atteso che nessuna catastrofica ricaduta paventata, senza alcun minimo supporto probatorio, da parte ricorrente sull'equilibrio eco-ambientale, può seriamente ravvisarsi.

Di contro grave ed irreparabile sarebbe il danno per le associazioni venatorie se solo si pone mente alla circostanza che alle stesse, verrebbe definitivamente compromesso l'esercizio dell'attività per la stagione in corso, anch'esso parimenti suscettibile di tutela.

Tutto quanto sopra, premesso e ritenuto si chiede,

### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO**

con qualsiasi statuizione rigettare il ricorso, ivi compresa la domanda cautelare, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.

Palermo, 8 luglio 2010

- Avv. Alessandra Gazzè -

- Avv. Maurizio Lino -

#### RELAZIONE DI NOTIFICA

*L'anno duemiladieci, il giorno                      del mese di luglio, ad istanza degli Avv. Maurizio Lino ed Alessandra Gazzè, nell'interesse della Federazione Caccia Regno delle due Sicilie, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'ufficio notifiche della Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il su esteso atto, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge:*

- all'Associazione Legambiente – Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per esso ai suoi procuratori costituiti, Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso lo studio del primo a **Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/C**, mediante consegna di 3 distinte copie (ognuna per ciascun procuratore) conformi all'originale a mani

- all' **Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per esso ai suoi procuratori costituiti, Avv.ti Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta, con domicilio eletto presso lo studio del primo a **Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/C**, mediante consegna di 3 distinte copie (ognuna per ciascun procuratore) conformi all'originale a mani;

- alla **Presidenza della Regione Siciliana**, in Persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per legge presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella Via Alcide de Gasperi n. 81**, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

- all' **Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella Via Alcide de Gasperi n. 81**, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

- all' **Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, servizio 6**, protezione patrimonio naturale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato per legge presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a Palermo nella Via Alcide de Gasperi n. 81**, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani

- alla **Arci Caccia – comitato federativo Siciliano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede ad **Altofonte (Pa), Via Vittorio Emanuele 72, - cap 90030**, mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato a mezzo del servizio postale

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA**  
**SEDE DI PALERMO**

**ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM**

nell'interesse dell'**A.S.C.N. – Associazione Siciliana Caccia e Natura**, cod. fisc. 97135680821, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott. Francesco Lo Cascio, della **F.S.D.C. Federazione Siciliana della Caccia**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Barone Francesco Mistretta, dell'**U.N. Enalcaccia P.T., Delegazione Regionale per la Sicilia**, cod. fisc. 80097130589, in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Giuseppe Evola, del **Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport**, cod. fisc. 97170190827, in persona del legale rappresentante pro-tempore Michele Pizzuto, , **ANUU – Comitato Regionale Sicilia**, Cod. Fisc. 93044800816, in persona del Presidente Regionale Geom. Sebastiano Campo, **A.N.C.A. – Associazione Nazionale Cacciatori**, Cod. Fisc. 97223240827, in persona del presidente regionale Vincenzo Salamone; **Federazione Italiana Della Caccia**, consiglio regionale siciliano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Ernesto Alfonso Del Campo, tutte rappresentate e difese, in virtù di procura stesa in calce al presente atto, dai sottoscritti procuratori e difensori avv. **Nunziello Anastasi** ed avv. **Viviana Pergolizzi** del Foro di Messina, sia uniti che divisi, elettivamente **domiciliate in Palermo alla via Giovanni Pacini n° 12**, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Evola,

**NEL RICORSO 1180/10 R.G. PROMOSSO DA**  
**Legambiente Comitato Regionale Onlus, M.A.N.**, con gli avv. ti Giovanni Crosta, Vincenzo Giuliano e Nicola Giudice, **ricorrenti**;

**CONTRO**

**Presidenza della Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro-tempore;  
**Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, **resistenti**;

**NEI CONFRONTI**

di **Arcicaccia – Comitato Federativo Siciliano**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;  
**Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana – Servizio 6 Protezione Patrimonio Naturale, controinteressate.**

**PER IL PRETESO ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- 1) del D.A. 493 del 4/6/2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari Regione Sicilia, coi relativi allegati, avente ad oggetto *"Regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione – annata 2010/2011"*, pubblicato in GURS n° 27 dell'11/6/2010, nelle parti in cui
- a) non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
  - b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i siti Natura 2000 con provvedimento prot. 22738 del 31/03/2010;
  - c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011;
  - d) non prevede il divieto di caccia nei siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con provvedimento del 31/03/2010;
  - e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle Isole Egadi a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS;
  - f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31/03/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
  - g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'art. 21 della L.R. 33/1997;

h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre.

2) del D.A. 554 del 15/06/2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole ed Alimentari nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14/11/2010 nei Pantani della Sicilia sudorientale, in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

3) del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni 253 del 18/5/2006 e 287 del 27/1/2006, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso (*sic - !?*) e per le parti riguardanti i Siti natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

VISTO E RITENUTO, impugnativamente, il ricorso indicato in epigrafe;

RITENUTO che tutti i motivi colà formulati sono inammissibili, e/o comunque inattendibili ed infondati, meritevoli pertanto di essere integralmente disattesi;

le intervenienti associazioni venatorie, come sopra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate, costituendosi in giudizio col presente atto, espongono e deducono quanto segue

\*\*\*\*\*

Le premesse del ricorso cui si resiste comportano la necessità di svolgere qualche preliminare precisazione a scanso di improbabili, ma pur sempre possibili, equivoci.

A) Com'è noto, l'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ha proceduto, nel mese di giugno 2009, all'approvazione dei piani di gestione per i Siti siciliani della Rete Natura 2000.

Parimenti noto è che i predetti piani di gestione non sono ancora divenuti operativi, occorrendo a tal fine, oltre all'integrazione istruttoria da parte dei beneficiari finali, anche l'armonizzazione su scala regionale dei contenuti elaborati dal beneficiario stesso, da operarsi a cura del Dipartimento Territorio ed Ambiente del competente Assessorato regionale.

Proprio in ragione di tale "incompletezza", ciascuno dei decreti di approvazione contiene, all'art. 5, un rinvio alle "pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 e ss.mm.ii."

Per la verità, la Regione Sicilia avrebbe dovuto autonomamente individuare le misure di conservazione delle ZSC in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 357/1992, adottando per tutte le predette zone (in esse incluse le ZPS a norma dell'art. 6 del citato D.P.R.) "le misure di conservazione necessarie...sulla base delle linee guida da adottarsi con Decreto del Ministero dell'Ambiente".

Ebbene, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a tale incumbente con D.M. 24626/02 del 3/09/2002, individuando analiticamente gli adempimenti che debbono precedere l'adozione di un Piano di Gestione e la strategia gestionale dei siti, che non può prescindere dalla valorizzazione delle attività umane radicate nel territorio, in esse ovviamente compresa la caccia.

Le misure di conservazione e protezione, nello schema individuato dal Ministero, debbono essere adottate anche a prescindere dal completamento del Piano di Gestione, la cui elaborazione è strutturata in molteplici e complesse fasi.

Successivamente, nell'inerzia delle Regioni, ed al fine di garantire comunque una certa uniformità di tutela nei Siti Natura 2000 della rete italiana, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con D.M. del 17/10/2007, ha emanato i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione di ZSC e ZPS, da applicarsi in assenza di misure di conservazioni regionali.

**La Regione Sicilia ha inteso dare esecuzione ai propri incumbenti con D.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 22/10/2007.**

**Tale decreto regionale è stato però impugnato (e sospeso da codesto On.le TAR con ordinanza 227 del 19/02/2008) nelle parti in cui dichiarava non vigenti nella Regione Sicilia le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette del 2/12/1996 e non applicava i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZPS e ZSC individuati col citato DM 17/10/2007.**

La **delibera del Comitato per le aree protette** – sulla cui portata si tornerà *infra* e che includeva le ZPS e le ZSC nell'elenco delle aree protette ex L. 394/1991 – è stata poi **modificata con deliberazione** adottata ai sensi dell'art. 2, comma 8 lett. C del D.Lgs. 281/1997 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni in data **26/03/2008, pubblicata in GURI n° 137 del 13/06/2008,**

definitivamente chiarendosi che “*alle aree di cui all’art. 2 (ZPS e ZSC – n.d.s.) della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al DPR 357/1997 e s.m.i., al decreto del Ministro per l’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 (criteri minimi uniformi) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)*”.

Per quanto sopra è **evidente che, allo stato, in tutte le ZPS individuate nel territorio siciliano, non incluse nei parchi o in altre aree naturali protette, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis DPR 357/1997, della delibera del Comitato per le aree protette ut supra modificata, nonché dell’art. 5 di ogni Decreto di approvazione dei Piani di Gestione, i criteri minimi uniformi stabiliti con il citato D.M. 17/10/2007, non avendo mai l’ARTA proceduto validamente all’emanazione delle proprie misure di conservazione.**

**B) La nota prot. 22738** dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, recante la data del 31/03/2010, **non è un provvedimento, né costituisce emanazione delle misure di conservazione** a tutela dei siti Natura 2000.

**Tale documento è stato allegato**, anche in via telematica, **all’avviso di convocazione** della riunione del Comitato Regionale Faunistico Venatorio, **inviato a tutti i componenti** del predetto comitato, **compresa ovviamente la ricorrente Legambiente, che inopinatamente sostiene di “non conoscerlo compiutamente”**.

Si tratta, all’evidenza, di una nota con cui il **Dirigente del Dipartimento Territorio ed Ambiente (e non, quindi, l’Assessorato T.A.)** ha inteso dare riscontro ad una precedente richiesta, inoltrata dal Dipartimento Interventi Strutturali dell’Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari, di “*acquisizione di tutte le notizie e/o dati che possono avere influenza sulla programmazione dell’attività venatoria in Sicilia*”.

Unitamente ad essa sono stati consegnati i *files* relativi ai piani di gestione dei siti Natura 2000, decretati e non ancora esecutivi, comprensivi di relazioni, cartografie e schede.

**Il Dirigente del Dipartimento Territorio ed Ambiente (e non l’Assessore) ha inoltre ritenuto di potere autonomamente riassumere le misure di conservazione della fauna selvatica** a suo dire individuate nei piani di gestione dei Siti Natura 2000.

Dopo avere quindi pedissequamente riportato i criteri minimi uniformi di cui al DM 17/10/2007 (lettere A, B, e C della nota), il **Dirigente ha proceduto ad individuare quelle che (a suo dire) costituirebbero ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide** per enunciare all’interno di tali zone una serie di **limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria, derivanti (sempre a suo dire) dai risultati degli studi dei piani di gestione.**

Basterebbero tali osservazioni ad evidenziare che la nota di cui si discute non ha alcuna valenza procedimentale, né, tantomeno, istruttoria, non contemplando la procedura di emanazione del C.V. l’acquisizione di “pareri” di sia pure illustri Dirigenti Regionali.

**Le misure di conservazione vanno emanate con un atto avente efficacia provvedimentoale, rilevanza esterna e pubblicizzato secondo legge**, requisiti di cui certamente è priva la nota dirigenziale 22738 del 31/03/2010.

Peraltro non v’è chi non veda come le *misure di conservazione* suggerite dal Dirigente al punto D della nota siano **in netta contraddizione non soltanto con il corpus deliberativo dei Decreti Assessoriali di approvazione dei Piani di Gestione** (laddove vengono recepite le misure di conservazione minime di cui al D.M. 17/10/2008), **ma altresì con le premesse di fatto** in cui le restrizioni stesse dovrebbero trovare fondamento: esemplificativamente, non si comprende a che titolo possano considerarsi *zone umide* i Monti Peloritani, i Monti Sicani, le Isole Eolie e le Isole Egadi.

È altresì evidente che l’elenco di cui al predetto punto D non si riferisce a ZPS, ma, più in generale, ai Siti di Natura 2000 nel cui ambito sono ricomprese ZPS e SIC.

Sono poi **prive di ogni fondamento** e vengono anzi **smentite dalla letteratura scientifica** dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (cfr. Atlante delle Biodiversità, AA.VV. 2009), oltre che dai **dati statistici dei tesserini venatori, le preoccupazioni circa lo stato di conservazione di alcune specie ornitiche** (quaglia, beccaccia, allodola), il cui si prelievo si vorrebbe immotivatamente vietare in alcuni Siti di Natura 2000.

Analogamente, è del tutto apodittica la pretesa di precludere alla caccia l’area dei Pantani della Sicilia sudorientale.

Ciò malgrado, e **contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’Assessore delle Risorse**

**Agricole ed Alimentari ha purtroppo tenuto conto di tali impertinenti indicazioni ed è anzi andato oltre, posticipando in via generale ed immotivatamente, al 14 novembre, il prelievo venatorio in tutte le ZPS interessate dai flussi di migrazione.**

C) Le sentenze 1633 del 19/10/2009 e 3481 del 23/03/2010 di codesto On.le Tribunale, valorizzate dai ricorrenti per sostenere la parziale illegittimità del calendario venatorio impugnato, sono state emesse con riferimento ad un contesto normativo assai confuso e comunque meno nitido di quello attuale.

Il legislatore italiano, allo scopo di dare attuazione alle citate norme comunitarie in tema di tutela dell'avifauna, con l'**art. 1, comma 5 L. 157/1992**, costituente recepimento della più antica direttiva del Consiglio *in subiecta materia* (79/409/CEE), aveva imposto alle Regioni di **“provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'INFS...zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi”**.

Successivamente, in data 21/05/1992, il Consiglio europeo ha emanato una nuova direttiva, la n° **92/43/CEE**, il cui scopo dichiarato era (com'è) quello di **“promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali...obiettivo che può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane”**.

Tale direttiva, com'è noto, ha **istituito la rete ecologica europea “Natura 2000”, inglobando espressamente al suo interno le aree già classificate come zone di protezione dalla direttiva 79/409/CEE.**

Tra i due provvedimenti comunitari esiste quindi una sostanziale diversità di approccio, apprezzabile nella misura in cui la più recente direttiva riconosce **la compatibilità delle attività umane con il raggiungimento dell'obiettivo di tutela.**

Lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla Direttiva 92/43/CEE solo con il **D.P.R. 357/1997**, demandando alle Regioni ed alle Province autonome il compito di individuare i siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000.

**Ai sensi dell'art. 6 del citato DPR 357/1997, “la rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della L. 157/1992” e “gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano anche alle ZPS di cui al comma 1”.**

Si tratta, essenzialmente, dell'**obbligo** – imposto alle Regioni ed alle Province autonome – di **adottare misure di conservazione all'interno dei siti di Natura 2000, sulla base delle linee guida dettate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (art. 4, comma 2), con la precisazione che “qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa nazionale vigente” (art. 4, comma 3).** Appare quindi chiaro, già dal semplice combinato disposto delle norme testé riportate, **che le ZPS possono ricadere all'interno di aree naturali protette, ma che non necessariamente esse costituiscono aree naturali protette.**

Pur tuttavia, anteriormente all'emanazione del DPR 357/1997 era accaduto che, **con delibera del 2/12/1996, il Comitato per le aree protette (istituito ai sensi della L. 394/1991) aveva classificato “aree protette” anche le ZPS, senza specificare il regime di “protezione” ad esse applicabile.**

Per tale ragione, con **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/10/2007** sono stati individuati i **criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZPS.**

A ben vedere, **le misure di conservazione indicate dal Ministero sono ben diverse da quelle dettate della L. 394/1991 per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali orientate.**

Per quanto *hic et nunc* specificamente rileva, il **D.M. 17/10/2007** consente l'attività venatoria all'interno delle ZPS a partire dalla terza domenica di settembre (o dall'1/10 per le zone umide e quelle ricadenti nei corridoi migratori), mentre all'interno delle zone classificate come parchi e riserve ai sensi della citata Legge quadro la caccia costituisce addirittura una condotta perseguibile penalmente.

Non sono quindi mancate, in un quadro normativo assolutamente confuso e contraddittorio, pronunzie giurisdizionali che hanno ritenuto sussistente il divieto di caccia in tutte le Zone di Protezione Speciali di Rete Natura 2000, malgrado le diverse indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente.

A sommosso avviso di questa difesa, **il contrasto tra le norme era semplicemente apparente** ed avrebbe potuto essere risolto semplicemente con una **corretta ermeneusi sistematica** ed attingendo ai **principi dettati dalle disposizioni sulla legge in generale.**

In verità, la Delibera del Comitato, anche nella sua antica formulazione, aveva semplicemente integrato l'elenco delle aree protette di cui alla L. 394/1991, senza però indicare il regime di tutela di ZPS e SIC, laddove invece la Legge Quadro è abbastanza chiara nell'elencare le misure di conservazione dei parchi e delle riserve.

**Le norme di divieto assistite da sanzione penale sono eccezionali ed insuscettibili di essere applicate al di fuori delle ipotesi espressamente previste.**

Conseguentemente, i divieti contenuti negli artt. 11 e 22 della L. 394/1991 e le sanzioni che li assistono si applicano unicamente alle ipotesi colà previste, ovvero all'esercizio venatorio nei parchi nazionali (art. 11), nonché nei parchi regionali e nelle riserve naturali regionali (art. 22 comma 6).

Analogamente, le norme di divieto contenute nell'art. 21 L. 157/1992, lettere b) e c), recepite dall'art. 21 L.R. 33/1997, si riferiscono solo all'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nei centri di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione della fauna selvatica e nelle foreste demaniali.

**Nessuna delle predette disposizioni si riferisce alle aree protette di cui all'art. 2 della citata Delibera del Comitato (ovvero a ZPS e ZSC): ubi voluit, ibi dixit lex!**

Pertanto, quand'anche volesse ritenersi che la Delibera in questione abbia operato una perfetta equiparazione tra le ZPS ed i parchi e le riserve, l'estensione di tutela dovrebbe comunque ritenersi, anche sotto tale profilo, illegittima, in virtù del divieto di applicazione analogica delle leggi penali, sancito in via generale dall'art. 14 delle preleggi, nonché della riserva di legge in materia penale.

V'è oltretutto da considerare che il DPR 357/1997, anche in quanto attuazione di una direttiva comunitaria, costituisce fonte certamente sopraordinata e comunque posteriore rispetto alla Delibera del Comitato per le Aree protette, le cui disposizioni incompatibili debbono ritenersi implicitamente abrogate.

Conseguentemente, in applicazione degli artt. 4 e 15 delle preleggi, il regime di tutela da applicarsi nelle ZPS non può identificarsi con quello stabilito dalla L. 394/1991 per i parchi e le riserve, bensì con le misure minime adottate dal Ministero dell'Ambiente in attuazione del DPR 357/1997.

In ogni caso, **la questione interpretativa può ritenersi ormai superata** per effetto dell'avvenuta **modifica della deliberazione del soppresso comitato ad opera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.**

Come già sopra accennato, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2, comma 8 lett. C del D.Lgs. 281/1997, la Conferenza Permanente ha aggiunto un art. 2 bis alla delibera, stabilendo che *“alle aree di cui all'art. 2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al DPR 357/1997 e s.m.i., al decreto del Ministro per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 (criteri minimi uniformi) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)”*.

Al momento dell'approvazione dei Calendari Venatori parzialmente annullati con le ricordate sentenze, la modifica della Delibera del Comitato delle Aree protette non era ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sicché appare evidente come **i provvedimenti giudiziari citati dai ricorrenti non possono costituire un precedente giurisprudenziale** cui fare riferimento.

\*\*\*\*\*

Fatte tali opportune precisazioni di carattere generale, può ora procedersi partitamente all'analitica contestazione di tutti i motivi di ricorso.

1) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DPR 357/1997 COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DPR 120/2003, DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE, DELLA DIRETTIVA 42/2001 CEE, INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO-VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO\_

**Priva di qualsivoglia pregio è la censura che fa leva sul preteso obbligo di sottoporre a VI e VAS anche il calendario venatorio, che non è strumento di pianificazione o programmazione, ma costituisce attuazione del PRFV.**

La normativa statale di riferimento (DPR 357/1997, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008) prevede l'assoggettamento a siffatte valutazioni solo di piani e programmi, e non anche degli strumenti applicativi, mentre non assume in proposito alcuna rilevanza la raccomandazione dell'ISPRA, i

**cui considerata non possono equipararsi ad interpretazione autentica di norme di legge.**

La stessa sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 4/03/2010 (causa 241/08), citata dai ricorrenti a sostegno dell'ardita tesi, costituisce invece il migliore sostegno al nostro argomentare.

Ciò chiarito, occorre sempre in via preliminare evidenziare che **il ricorrente è ampiamente decaduto dalla facoltà di impugnare il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011.**

Invero, quantunque il provvedimento in parola costituisca un presupposto per l'emanazione del calendario venatorio, esso era **autonomamente impugnabile nei termini di legge, essendo suscettibile di produrre effetti immediati.**

La Giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che **gli atti generali ed a contenuto programmatico che disciplinano l'uso del territorio, introducendo limiti e prescrizioni per zone specificamente individuate (quali, ad esempio, gli strumenti urbanistici), hanno una carica lesiva attuale e pertanto vanno impugnati negli ordinari termini di decadenza.**

Per quanto *hic et nunc* particolarmente rileva, il Piano Regionale Faunistico Venatorio costituisce, a mente dell'art. 15 L.R. 33/97, *"lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica"*.

Esso inoltre **individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.**

Caratterizzato da un contenuto inequivocabilmente ed immediatamente precettivo, il PRFV avrebbe quindi dovuto essere impugnato entro i sessanta giorni dalla sua emanazione, o comunque dalla data a partire dalla quale se n'è avuta notizia, al più tardi individuabile nel giorno **13 aprile 2007**, allorché sulla **Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana** è stata data notizia del **decreto presidenziale di approvazione.**

Ne discende che **non può essere in alcun modo dedotta l'illegittimità del calendario venatorio "derivata" dalla presunta invalidità del PRFV.**

Tale conclusione è stata peraltro ripetutamente condivisa da codesto On.le Tribunale, in sede cautelare con le ordinanze che, sul punto, hanno rigettato la richiesta di sospensione dei calendari venatori 2008/2009 e 2009/2010, nonché, in sede di merito, con la sentenza n° 3481/2010 del 23/03/2010.

V'è in più da considerare, quanto alla **Valutazione Ambientale Strategica**, che **la parte II del D.Lgs. 152/2006, introduttiva della procedura di V.A.S., è entrata in vigore solo 31/07/2007, per effetto dei decreti "mille proroghe" (L. 228/2006, L. 17/2007) che ne hanno differito l'operatività.**

Opportunamente, la **legge regionale siciliana n° 6/2009 del 14/05/2009 (Finanziaria Regionale 2009)**, all'art. 59 ha previsto che: "

**3. Non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel decreto legislativo di cui al comma 1 (D.Lgs. 152/2006) i piani e i programmi e le loro varianti, individuati nell'articolo 6, commi 2, 3 e 3bis del decreto legislativo medesimo, che:**

**a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;**

**b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione a norma della vigente legislazione in materia.**

**Conseguentemente, il PRFV, adottato certamente prima del 31/7/2007, non soggiace alla procedura di VAS.**

Né vale obiettare – come sembra voler fare il ricorrente – che la regola di diritto comunitario deve prevalere su quella interna e trovare applicazione diretta.

La Giurisprudenza amministrativa (cfr. **TAR Campania Napoli 3550/2008**) ha avuto modo di chiarire che **"la direttiva 42/01/CE, in materia di VAS, esclude la propria applicabilità diretta all'interno degli Stati Membri, richiedendo un atto di recepimento"**.

2) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E DEL DPR 357/1997, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DPR 12 MARZO 2003 N° 120, CONCERNENTE A VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUZIONE\_

**La nota prot. 22738 dell'A.R.T.A. in data 31/03/2010 non ha efficacia provvedimento, non è atto endoprocedimentale e non costituisce neppure antecedente logico o istruttorio rispetto all'emanazione del Calendario Venatorio.**

La procedura di formazione ed emanazione del Calendario Venatorio è dettagliatamente disciplinata dalla Legge Quadro sulla Caccia (L. 157/1992) e dalla relativa Legge regionale di recepimento (L. 33/1997), laddove non è dato di rinvenire alcun riferimento ad organi consultivi diversi dall'INFS (oggi ISPRA) e dal Comitato Regionale Faunistico Venatorio.

**Né può fondatamente sostenersi** – come pare vogliono fare i ricorrenti – **che la normativa europea sulla rete Natura 2000 abbia introdotto un ulteriore incombente istruttorio**, per di più **attribuendo competenze consultive ad un Dipartimento dell'Assessorato Territorio ed Ambiente** della Regione Sicilia.

**La Regione Sicilia (e non un dirigente di un Dipartimento) avrebbe potuto (e dovuto) adottare le misure di conservazione a tutela della rete Natura 2000 sulla base delle linee guida dettate dal Ministero dell'Ambiente, e ciò, ovviamente, non attraverso un atto interno dell'Amministrazione regionale, ma per mezzo di un atto avente efficacia provvedimentale, pubblicato nelle forme di legge.**

Ciascun decreto di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di Natura 2000 contiene (art. 5) un espresso rinvio ai criteri minimi uniformi dettati dal più volte citato D.M. 17/10/2007, che costituiscono quindi le uniche misure di conservazione definite dall'Assessorato Territorio ed Ambiente.

Conseguentemente, nell'emanazione del Calendario Venatorio l'Assessorato alle risorse agricole avrebbe potuto totalmente prescindere dalle "impertinenti" indicazioni fornite da un Dirigente dell'ARTA, regolamentando l'attività venatoria nelle ZPS sulla scorta dei criteri minimi uniformi recepiti dai D.A. di approvazione dei Piani di Gestione.

E tuttavia, pur senza fare riferimento alla nota dirigenziale, il Calendario Venatorio ha finito con l'adottare (a nostro avviso ingiustamente ed immotivatamente) misure rigorosissime di restrizione dell'attività venatoria nella gran parte delle ZPS.

3) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 6 DEL DPR 357/1997\_

Speculando sul tenore letterale delle predette norme, i ricorrenti sostengono che la nota 22738 del Dipartimento Territorio ed Ambiente costituisce emanazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 1, DPR 357/1997, applicabili alle ZPS in virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 6 del medesimo decreto.

In realtà, le Regioni e le Province autonome avrebbero dovuto assicurare le misure di salvaguardia nelle more dell'adozione delle misure di conservazione di cui al comma 2 dell'art. 4 DPR 357/1997, sulla scorta delle linee guida del Ministero dell'Ambiente.

Tanto ciò è vero che **il successivo comma 2 bis prevede espressamente che le predette misure di salvaguardia rimangono in vigore sino all'adozione delle misure previste dal comma 2**, mentre l'art. 1, comma 1226, L. 296/2006 ha obbligato le regioni al completamento di tali adempimenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, sulla scorta dei criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente.

Com'è noto, il D.A. con cui la Regione Sicilia aveva inteso dare attuazione all'art. 4 comma 2 L. 357/1997 è stato caducato da codesto On.le Tribunale, sicché i Decreti di approvazione dei Piani di Gestione rinviano integralmente ai criteri minimi uniformi dettati dal D.M. 17/10/2007.

Alla luce di quanto sopra, **è quantomeno irragionevole la pretesa di ricondurre la nota 22738 del Dipartimento Territorio ed Ambiente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 357/1997, anche in virtù della chiara natura non provvedimentale dell'atto**, peraltro rivolto unicamente agli aspetti di tutela faunistica, costituenti la minima parte delle misure di conservazione previste per i Siti della rete Natura 2000.

Tutto ciò a prescindere dall'assoluta irragionevolezza ed apoditticità delle "indicazioni" gratuitamente fornite dal Dirigente del Dipartimento T.A., prive di fondamento scientifico e di qualsivoglia valenza argomentativa.

4) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 E ART. 21 COMMA 2 L. 157/1992 IN MATERIA DI ROTTE DI MIGRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CEE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI E SVIAMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA TUTELA DELLE CONNESSE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE\_

**La censura è pretestuosa e totalmente destituita di fondamento**, proponendo un'interpretazione anticostituzionale delle norme che si assumono violate.

**Non esiste nell'ordinamento giuridico, regionale, nazionale ed internazionale, alcuna norma da cui possa desumersi il divieto di caccia nelle aree delle rotte di migrazione!**

Le zone di protezione di cui all'art. 1, comma 5, L. 157/1992, altro non sono se non le ZPS da tempo

istituite nella Regione Sicilia, come nel resto della nazione.

La norma, come chiarito nelle premesse, ha recepito la più antica direttiva del Consiglio (79/409/CEE) in materia di tutela dell'avifauna, imponendo alle Regioni di *“provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'INFS...zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi”*.

La Regione Sicilia, sul punto, aveva dato piena attuazione alla legge quadro con l'**art. 45, comma 1 L.R. 33/1997**: *“allo scopo di favorire la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiazione naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore Regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'art. 16”*.

L'Assessorato competente ha successivamente individuato le zone da destinare ad Oasi di rifugio, all'interno delle quali non è possibile esercitare l'attività venatoria ai sensi del comma 8 del citato art. 45.

Il medesimo **art. 45, al comma 7**, chiarisce come *“nelle oasi di protezione e rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino di biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi”*, quale disposizione ricalca fedelmente il precetto normativo di cui al ricordato art. 1, comma 5 L. 157/1992.

Successivamente, in data 21/05/1992, il Consiglio europeo ha emanato una nuova direttiva, la n° **92/43/CEE**, il cui scopo dichiarato era (com'è) quello di *“promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali...obiettivo che può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane”*.

Tale direttiva ha istituito la rete ecologica europea **“Natura 2000”**, inglobando espressamente al suo interno le aree già classificate come zone di protezione dalla direttiva 79/409/CEE.

Lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla Direttiva 92/43/CEE solo con il **D.P.R. 357/1997**, demandando alle Regioni ed alle Province autonome il compito di individuare i siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000.

**Ai sensi dell'art. 6 del citato DPR 357/1997**, *“la rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della L. 157/1992”* e *“gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano anche alle ZPS di cui al comma 1”*.

Si tratta, essenzialmente, dell'**obbligo** – imposto alle Regioni ed alle Province autonome – di **adottare misure di conservazione all'interno dei siti di Natura 2000, sulla base delle linee guida dettate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (art. 4, comma 2), con la precisazione che “qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa nazionale vigente” (art. 4, comma 3).** Appare quindi chiaro, già dal semplice combinato disposto delle norme testé riportate, **che le ZPS possono ricadere all'interno di aree naturali protette, ma che non necessariamente esse costituiscono aree naturali protette.**

Rimandiamo a quanto esposto in premessa *sub C* al fine di contestare l'erroneità dell'assunto dei ricorrenti, secondo cui le ZPS sono sottoposte alla tutela penale della L. 394/1991.

Basti qui ribadire che **i divieti stabiliti, anche in relazione all'attività venatoria, dagli artt. 11 e 22 della L. 394/1991, sono espressamente riferiti ai parchi naturali nazionali e regionali ed alle riserve naturali regionali, mentre non esiste alcuna norma che estenda tale regime di tutela alle altre aree protette.**

**E neppure la delibera del Comitato delle Aree protette, nella sua formulazione anteriore alla modifica operata dalla Conferenza Permanente il 26/03/2008, conteneva norme di rinvio al regime di tutela dei parchi e delle riserve naturali.**

**Ne consegue, in virtù del carattere eccezionale delle disposizioni in questione, nonché del divieto di analogia della legge penale, che il regime di protezione delle ZPS è e rimane quello di cui all'art. 2 bis della Delibera del Comitato, ovvero i criteri minimi uniformi dettati dal D.M. 17/10/2007!**

Criteri che sono stati recepiti tanto dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000, quanto nel Calendario Venatorio, che addirittura riproduce il contenuto del D.M..

Da quanto sopra, è evidente che non può trovare applicazione il meccanismo *“sanzionatorio”* di cui

all'art. 21, comma 2 L. 157/1992 (divieto di caccia lungo le rotte di migrazione), poiché la Regione Sicilia ha **per due volte ottemperato all'obbligo** di istituzione e di regolamentazione delle ZPS; una prima volta attraverso l'art. 45 della L.R. 33/1997; una seconda volta **recependo i criteri minimi uniformi e le linee guida dettati dal Ministero dell'Ambiente.**

**Le Zone di Protezione di cui all'art. 1 comma 5 della L. 157/1992 altro non sono se non le ZPS, che, in virtù dell'espresso recepimento della direttiva Habitat (92/43/CEE), sono state inglobate nella rete Natura 2000.**

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000 è stato approvato l'elenco dei Siti di **Importanza Comunitaria** e delle **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**; con diversi decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato divulgato l'elenco delle suddette aree per la Regione Siciliana (da ultimo D.A. 46 del 21/2/2005 e D.A. 120 del 5/5/2006).

Che le cose stiano esattamente così, e cioè che vi sia **coincidenza totale tra le zone di protezione di cui all'art. 1 comma 5 L. 157/1992 e le ZPS di Rete Natura 2000** è la stessa **Suprema Corte di Cassazione** a chiarirlo senza che possano residuare dubbi: *“La direttiva 79/409/CEE è stata recepita in Italia con la legge 11.2.1992, n. 157 e l'art. 1, comma 5, di tale legge prevede che le ZPS sono istituite dalle Regioni e dalle Province autonome lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e sono finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi. Detta istituzione doveva essere effettuata entro 4 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge e in caso di inerzia delle Regioni, protrattasi per un anno, vi avrebbe provveduto, con controllo sostitutivo, il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro delle politiche agricole. Le ZPS sono successivamente confluite nell'unica rete ecologica europea istituita con la direttiva 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 8.9.1997, n. 357”* (Cass. Pen. 34102/2005).

**Perché mai, dunque, dovrebbe imporsi un divieto di caccia tout court nelle ZPS o sulle rotte migratorie, come auspicato dai ricorrenti, considerato che i criteri minimi uniformi e le stesse direttive comunitarie impongono il divieto limitatamente a quelle specie elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli, espressamente escluse dal CV siciliano da una clausola di salvaguardia apposta al PRFV?**

**Nel resto della penisola l'attività venatoria è consentita anche nelle ZPS individuate sui percorsi migratori a partire dall'1/10 e fino al 31/12.**

**Ridurre ulteriormente il territorio in cui è possibile praticare l'attività venatoria significherebbe aumentare irresponsabilmente la concentrazione di cacciatori nelle poche aree in cui la caccia è ancora consentita, e quindi incrementare la pressione venatoria specifica, la possibilità di depauperamento di quelle zone ed il rischio di incidenti da arma da fuoco.**

Tale interpretazione risulterebbe oltretutto **anticostituzionale, giacché una condotta identica costituirebbe illecito penale solo in una parte del territorio dello Stato italiano.**

Riteniamo pertanto che l'On.le Tribunale non potrà che disattendere le creative suggestioni dei ricorrenti.

5) SUL PRESUNTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA\_

I ricorrenti sostengono l'illegittimità del Calendario Venatorio nella parte in cui esso consente la **caccia anticipata (?!?) agli uccelli migratori nelle isole Egadi a far data dal 10/10/2010**, in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS e con le misure di salvaguardia proposte dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, senza addurre alcuna motivazione di merito.

L'inerzia del motivo di gravame renderebbe di per sé superflua ogni deduzione, essendo evidente che **la data del 10/10 è certamente successiva a quella di apertura generale della caccia (1/9) fissata dal C.V..**

Al di fuori di ogni pur legittima polemica, ci sia consentito di rilevare come **i ricorrenti non abbiano neppure letto il provvedimento** che vogliono annullato, giacché l'art. 3 dell'allegato A del C.V. è

**rivolto unicamente a posticipare l'esercizio della caccia alla selvaggina migratoria, per i non residenti, nel territorio delle Isole Egadi non ricompreso nelle ZPS!**

In altri termini, dal momento **non tutto il territorio dell'arcipelago costituisce ZPS** - nel cui ambito resta valida la generale data di apertura del 14/11 - **nella rimanente parte del territorio l'apertura è fissata all'1/9, tranne che per i non residenti, i quali potranno esercitare la caccia alla sol selvaggina migratoria a partire dal 10/10: si tratta quindi di una misura ulteriormente restrittiva, posta a salvaguardia della selvaggina migratoria nelle zone esterne alle ZPS!**

Vale però la pena di sottolineare come tale censura riassume benissimo la contraddittorietà interna delle motivazioni del ricorso, apprezzabile nella misura in cui i criteri assunti dal CV per la regolamentazione dell'attività venatoria nelle altre ZPS, poco prima censurati, divengono paradigma normativo alla cui stregua valutare la legittimità di tale diversa scelta.

Non è evidentemente chiaro ai ricorrenti se convenga sostenere che nelle ZPS debba vigere un assoluto divieto di caccia, oppure che debbano valere le indicazioni fornite da un Dirigente di un dipartimento dell'ARTA, ovvero ancora se debba dotarsi di efficacia normativa la "data" generalizzata di apertura del 14/11.

Ciò che certamente essi ritengono di potere convenientemente ignorare è l'unico criterio normativo di riferimento, ovvero il D.M. 17/10/2007, richiamato espressamente dai Piani di Gestione.

6) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E D.P.C.M. 7/5/2003 E SUL PRESUNTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

**La censura è totalmente destituita di fondamento.**

**Il DPCM 7/5/2003, su parere dell'INFS, ha modificato l'art. 18 L. 157/1992 con la procedura colà prevista al 3° comma, introducendo, limitatamente alla regione Sicilia, la lepre italiana quale nuova specie cacciabile.**

**La Regione Sicilia, adeguandosi alla legge statale, ha anch'essa ovviamente incluso la lepre italiana tra le specie oggetto di prelievo, nei limiti temporali stabiliti dalla L. 157/1992.**

La lepre, in Sicilia, è una specie cacciabile al pari delle altre previste dal ricordato art. 18 e non v'è quindi, sotto tale profilo, alcuna violazione della normativa statale di riferimento.

A ben vedere, **non risulta neppure violato l'art. 18, comma 4 L. 157/1992, poiché la Regione Sicilia, al pari della altre Regioni, non è assolutamente tenuta a prendere in considerazione le raccomandazioni dell'ISPRA nella redazione del calendario venatorio.**

**Invero, il ruolo consultivo esercitato dall'ISPRA ai sensi del comma 4 del ricordato art. 18 è cosa assai diversa dal parere obbligatorio espresso ai sensi del comma 2.**

La lettera della norma non può dare adito ad equivoci: "*le Regioni, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pubblicano il calendario regionale...*".

**Non viene utilizzato** – si badi bene – **il termine parere** (come avviene per il comma 2 dell'art. 18), **né è prevista la "previa acquisizione"**.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 332/2006, ha chiarito che tale diversa locuzione (*sentito l'INFS*), utilizzata anche dal successivo comma 6 dell'art. 18, "*non configura come obbligatorio e vincolante per le regioni il parere dell'INFS, ma prevede una mera interlocuzione tra l'ente territoriale e l'INFS*".

**Non sussiste insomma, a giudizio della Consulta, l'obbligo di congrua motivazione rispetto ad un parere meramente interlocutorio, e l'unica condizione imposta dall'art. 18 cit. è "il rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3"..**

Ciò, d'altra parte, risponde ad una logica tutt'altro che oscura.

Il legislatore italiano ha previsto, all'interno del ricordato art. 18, una ben precisa procedura per variare l'elenco delle specie cacciabili: "*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dell'Ambiente, sentito l'INFS, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio*".

**Ubi voluit, ibi dixit lex: non è sufficiente il parere interlocutorio dell'ISPRA ad eliminare una specie da quell'elenco, né, tantomeno, a ridurre il periodo di prelievo, essendo tale facoltà demandata esclusivamente al capo del Governo.**

Le Regioni sono tenute a rispettare le previsioni dell'art. 18 comma 1 L. 157/1992 e, solo per il caso in cui intendano discostarsene, sono obbligate ad acquisire il parere dell'ISPRA, quello sì obbligatorio, preventivo ma non vincolante.

Peraltro, le preoccupazioni manifestate dall'Istituto e pretestuosamente valorizzate dai ricorrenti sono assolutamente infondate, giacché **il Calendario Venatorio consente il prelievo della lepre per un periodo temporale assai breve, di gran lunga inferiore a quello stabilito dall'art. 18 L. 157/1992 (terza domenica di settembre-31/12) e per di più con un limite massimo di due capi annui per ogni cacciatore.**

Tali previsioni, unitamente alle restrizioni territoriali dell'esercizio venatorio sulla specie, evidenziano l'apoditticità dell'affermazione dei ricorrenti, secondo cui il prelievo alla lepre è stato autorizzato senza limitazioni territoriali e senza alcuna forma di pianificazione e selettività del prelievo.

D'altra parte, **codesto On.le Tribunale**, contrariamente a quanto affermato *ex adverso*, **ha già valutato positivamente**, in sede cautelare, **gli analoghi accorgimenti previsti dal CV 2009/2010**, rigettando sul punto la domanda di sospensione e con ciò evidentemente ritenendo infondate le preoccupazioni manifestate dall'ISPRA, dall'identico tenore di quelle espresse nel parere del 30/3/2010.

7) SULLA PRETESA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4 E DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E DPCM 7/5/2003 ANCHE SOTTO IL PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CACCIA ALLA BECCACCIA\_

Valgano le medesime considerazioni sopra espresse.

**“Sentito l'INFS” è locuzione assai diversa, anche nel significato e nell'intenzione del legislatore, da “previo parere dell'INFS”, come non ha mancato di chiarire la Corte Costituzionale con la ricordata sentenza 332/2006.**

**L'art. 18, comma 1 lettera b) L. 157/1992 prevede che la beccaccia può essere cacciata “dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio”, e quindi ben oltre la data di chiusura stabilita dalla Regione Sicilia.**

Non v'è quindi alcuna violazione dell'art. 18, né di qualsiasi altra norma della legge 157/1992, né vi è alcuna “grave e significativa deroga”, quantomeno avuto riguardo alla prospettiva dei ricorrenti.

Neppure in via di mera ipotesi è quindi ravvisabile un difetto di istruttoria, non essendo la Regione Sicilia tenuta a motivare la propria scelta nell'ambito di quanto stabilito dal legislatore nazionale, anche in presenza di un diverso avviso dell'ISPRA.

**Se l'Istituto ritiene di potere formulare osservazioni rispetto ai periodi ed alle specie elencate nelle lettere da a) ad e), lo faccia promovendo la variazione dell'elenco con la procedura prevista dal 3° comma dell'art. 18.**

Nel merito delle suddette osservazioni, occorre peraltro evidenziare che l'Istituto si è limitato a reiterare le **immotivate preoccupazioni già espresse per la passata stagione**, senza addurre a sostegno alcuna motivazione scientifica.

Anzi, **un documento preso in grande considerazione dall'ISPRA – ovvero il key concept sui periodi sensibili di riproduzione elaborato dalla Commissione Europea – indica chiaramente che il periodo di migrazione prenuziale della beccaccia ha inizio, in Italia, a partire dalla seconda decade di gennaio!!!**

Sul piano più prettamente scientifico, le “preoccupazioni” tralaticciamente tramandate di anno in anno nel parere dell'ISPRA sullo stato di conservazione e sulla situazione demografica della specie si fondano su pubblicazioni inattendibili ed abbastanza datate.

**La pubblicazione *BirdLife International*, citata dall'ISPRA, risale all'anno 2004** e si fonda sulla stima di popolazioni nidificanti censite sulla scorta di dati incompleti (i dati numerici sono riportati in carattere normale e non in grassetto), come lo stesso autore della pubblicazione non ha difficoltà ad ammettere.

**I più recenti lavori di Wetlands International riportano una popolazione svernante compresa tra 10.000.000 e 25.000.000 di capi, con una tendenza stabile, mentre l'analisi delle ali fornite dai cacciatori italiani (eseguita dall'associazione Amici di Scolopax) ha evidenziato, per le annate venatorie dal 2006/2007 al 2008/2009, una percentuale del 70% di individui giovani sul totale del campionamento abbattuto.**

La bibliografia sull'argomento (Delany, Scott. D., Dodman, T. & Stroud, D. (eds) 2009. An Atlas of Wader Population in Africa and Western Eurasia. Wetlands International. Wageningen. The Netherlands. Wetlands International. 2006. Waterbird Population Estimates-Fourth Edition. Wetlands International Wageningen. The Netherlands) contiene dati univoci e di facile consultazione.

Non è, infine, di poco conto quanto osservato dall'Assessorato a proposito della scarsa pressione venatoria esercitata nei riguardi di uno scolopacide che vive notoriamente all'interno dei boschi.

**La gran parte del territorio siciliano è invero interdetta alla caccia, tra i quattro grandi parchi regionali, le 76 riserve naturali ed il demanio forestale.**

Per dare una minima idea di ciò che si va affermando, si consideri che **su 283 mila ettari totali di superficie boschiva, l'Azienda Foreste (tra demanio, parchi e riserve) ne gestisce 193 mila interdetti alla caccia** (dati tratti dal sito internet dell'azienda foreste), sicché può tranquillamente affermarsi che **più del 65% delle beccacce che svernano in Sicilia non conoscerà mai, nel periodo di soggiorno, un cacciatore o il suo ausiliare!**

*Last but not least*, il prelievo venatorio della beccaccia è ulteriormente limitato dalla previsione di un **numero massimo di capi abbattibili nella giornata (2) e da un limite annuo di 20**, che, in considerazione del **carattere "specialistico" della caccia col cane da ferma** (l'unica utilmente praticabile, cui si dedica meno del 30% dei cacciatori), fornisce l'esatta misura di quanto sia **irrisoria l'incidenza dell'attività in Sicilia** rispetto ad altre regioni d'Italia ed allo stesso continente europeo.

8) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 L. REG. SIC. 1 SETTEMBRE 1997 N° 33 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO

**La censura è priva di pregio.**

**I ricorrenti riconoscono che la Regione Sicilia ha correttamente individuato le rotte migratorie (rectius: direttrici, dal momento che l'INFS non ha mai segnalato rotte migratorie ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 157/1992), a suo dire omettendo tuttavia di vietare la caccia nei valichi montani interessati dalle predette direttrici.**

Per la verità, nel paragrafo 2.3 del Piano Regionale Faunistico Venatorio è dato leggere testualmente che *"considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori, le cui traiettorie pertanto non ne risentono"*.

Poiché il C.V. costituisce strumento attuativo del P.R.F.V., non tempestivamente impugnato, sul punto **le censure dei ricorrenti si rivelano del tutto inammissibili.**

V'è in ogni caso da considerare che **le tre grandi direttrici migratorie individuate dal Piano, all'evidenza di chi possiede qualche nozione di geografia, non risultano coinvolgere valichi montani.**

In altri termini, **il territorio della Regione Sicilia è irradiato uniformemente dai migratori lungo tre grandi direttrici, che coinvolgono coste, promontori, laghi e fiumi, ma non specificamente valichi montani.**

È peraltro evidente che **tutti i passi delle catene montuose siciliane (Peloritani, Nebrodi, Madonie e monti Iblei) sono inclusi negli omonimi parchi naturali, nelle riserve e nelle oasi di rifugio della fauna selvatica.**

Valga infine un'ulteriore risolutiva considerazione.

Il divieto stabilito dall'art. 21, comma 3 L. 157/1992, così come dall'art. 21 comma 2, L.R. 33/1997, **al pari degli altri divieti stabiliti dalla norma, ha carattere immediatamente precettivo e non abbisogna di ulteriori specificazioni nella regolamentazione venatoria annuale.**

Il Calendario Venatorio della Regione Sicilia, in buona sostanza, non è certo invalido perché non prevede il divieto di cacciare sparando a bordo di veicoli a motore o perché non vieta di usare richiami elettroacustici!

9) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SU SIC E ZPS ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA

La censura è pretestuosa e destituita di ogni fondamento.

**I criteri minimi uniformi** dettati dal D.M. 17/10/2007, anche sulla scorta delle indicazioni della Direttiva Habitat, **escludono espressamente gli ungulati dalle limitazioni** imposte all'attività venatoria nella rete Natura 2000.

La ragione, abbastanza intuibile, risiede nella grande capacità di sopravvivenza e nell'eccessiva prolificità di talune specie (quali, ad esempio, i suidi), il cui unico predatore naturale è all'evidenza l'uomo, di talché la limitazione della pressione venatoria potrebbe condurre a gravissimi squilibri in danno di specie sensibili meritevoli di tutela.

**Non risponderebbe quindi ad alcuna apprezzabile esigenza ambientale la posticipazione della caccia al cinghiale nelle ZPS, considerato peraltro che il limitato periodo di prelievo venatorio ha inizio il 1° novembre.**

Irritante e speculativa è, infine, l'osservazione dei ricorrenti, secondo cui il C.V. consente nelle ZPS di

Catania e Siracusa la caccia i cinghiali in periodo anteriore al 14/11, mentre in altra parte specifica che tale attività non è consentita nei predetti territori per l'assenza della specie.

**Le norme dettate dall'art. 3 del C.V. hanno portata generale, senza alcun riferimento a provincie e territori specifici, sicché dovrà apparire ovvio anche al meno accorto dei lettori che, nelle ZPS ove la specie del cinghiale non sia presente, il cacciatore non avrà ragione di recarsi anteriormente al 14/11!**

SULLA DOMANDA DI SOSPENSIONE\_

Ravvisata, già *prima facie*, l'assoluta pretestuosità del ricorso, riteniamo di potere ragionevolmente confidare nel respingimento dell'istanza di sospensione per assenza del requisito del *fumus boni iuris*. Per completezza espositiva, si evidenzia comunque il difetto del requisito del *periculum* così come prospettato dal ricorrente, che non fornisce valutazioni statistiche differenziali idonee a dimostrare che il prelievo venatorio all'interno delle ZPS – consentito in Sicilia per gli scorsi anni – abbia prodotto gravissimi danni ambientali.

Al contrario, **i dati scientifici raccolti dall'ARPA** (Autorità di Protezione Ambientale) della Regione Sicilia e **trasfusi nell'Atlante della Biodiversità della Sicilia** (AA.VV., 2008) mostrano univocamente un **aumento sensibile della popolazione nidificante e svernante delle specie cacciabili, con un trend costantemente positivo proprio nell'arco dell'ultimo decennio.**

Occorre peraltro che l'On.le Tribunale prefiguri le conseguenze che l'eventuale sospensione *in parte qua* del calendario può determinare a carico di soggetti legittimamente interessati all'attività venatoria. Gli appassionati di caccia, gli armieri, gli esercizi commerciali e ricettivi (che legittimamente hanno fatto affidamento sulle previsioni del calendario venatorio) subirebbero ingenti danni materiali e morali dall'accoglimento dell'istanza cautelare, per il cui risarcimento – nella probabile ipotesi di rigetto del ricorso nel merito – sarebbero poi costretti ad agire nei riguardi dei soggetti ricorrenti.

**TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO**

e quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e nei termini di legge, si chiede che l'On.le Tribunale adito, *reiectis adversis*, voglia accogliere le seguenti principali domande e

#### **CONCLUSIONI**

- 1) **rigettare l'istanza cautelare** per l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso e per l'assenza del paventato *periculum in mora*;
- 2) rigettare nel merito il ricorso per i motivi esposti in premessa;
- 3) condannare i ricorrenti al pagamento di spese e compensi di giudizio.

Messina-Palermo, 12/07/2010

(Avv. Nunziello Anastasi)

(Avv. Viviana Pergolizzi)

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA  
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELLA PALERMO